



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## **La disciplina delle società tra avvocati Profili critici dell'art. 26 Concorrenza AS 2085**

### **SCHEDA SINTETICA N. 16-TER/2015**

*Roma, 16 novembre 2015*

#### **1. Premessa.**

Di seguito s'indicano schematicamente alcuni dei numerosi profili critici che reca l'art. 26 del ddl concorrenza, nel testo approvato dall'Aula della Camera dei deputati al 1° ottobre 2015, attualmente all'esame della Commissione industria del Senato (AS. Il Consiglio nazionale forense è a disposizione del legislatore per collaborare all'individuazione di proposte migliorative in grado di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato, presidi necessari all'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

#### **2. Le criticità.**

1. L'ingresso di soci di capitale (come tali interessati per definizione soltanto all'accrescimento del capitale investito e alla ripartizione degli utili) pone la società tra avvocati in una prospettiva nella quale gli interessi da difendere e il tempo dedicato alla difesa dipendono esclusivamente dalla redditività che cause e consulenze possono recare. I diritti, però, non s'identificano con merci o servizi, come è testimoniato dall'istituto del patrocinio gratuito, o dall'attività c.d. "pro bono". **Il rischio è cioè quello che il capitale condizioni la libertà professionale nell'assunzione del mandato professionale.** È appena il caso di ricordare come l'indipendenza dell'avvocato, al pari dell'indipendenza del giudice, è il presupposto dell'evoluzione dell'ordinamento verso soglie di protezione più avanzata dei diritti e delle libertà fondamentali, ed è valore necessario alla società democratica (Corte di giustizia, sez. VIII, 6 settembre 2012, in cause riunite C-422/11 P e C-423/11 P);
2. si consente a meri finanziatori - dunque anche a soggetti non appartenenti ad albi professionali e non soggetti alla deontologia professionale - non soltanto l'ingresso nelle società tra avvocati in qualità di soci, ma anche l'ingresso negli organi sociali e nel consiglio di amministrazione: non è affatto sufficiente prescrivere che *"i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati"*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

*iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni"*<sup>1</sup>. **Tale formulazione non esclude che l'intero consiglio di amministrazione sia composto da non avvocati, o che non avvocato sia l'amministratore unico**, perché il limite dei due terzi può essere declinato anche solo con riferimento all'assemblea. È l'organo di gestione e non l'assemblea soci, appunto, a "gestire" la società decidendo obiettivi e modalità dell'attività sociale. In questa prospettiva la disposizione che intenderebbe riservare ai professionisti i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, oltre che di dubbia formulazione tecnica, è del tutto inadeguata a circoscrivere l'intrusione dei finanziatori nelle questioni di natura squisitamente professionale;

3. tranne che nel Regno Unito, quasi dovunque in Europa **l'apporto di capitali esterni nelle società tra avvocati, laddove ammesso, è disciplinato con attenzione dal legislatore per preservare la libertà professionale dell'avvocato**: in Lussemburgo nell'organo di gestione possono esserci solo avvocati; in Spagna, se c'è un amministratore unico, o un consigliere delegato, deve essere avvocato.
4. appare del tutto **abnorme il regime della responsabilità professionale** (art. 26, comma 3, ddl AC 3012): l'ingresso sconsiderato di meri finanziatori nella compagine e negli organi sociali menoma l'autonomia decisionale dei professionisti i quali soli possono rendere le specifiche prestazioni professionali e delle quali assumono la responsabilità di fronte al cliente: nei fatti, i finanziatori decideranno se e come assistere un cliente e – profilo su cui giova porre attenzione – gli effetti di una decisione sconsiderata ricadranno sugli avvocati, dal momento che non i primi, bensì i secondi, sono tenuti a rendere la prestazione professionale, assumendone la responsabilità professionale piena (rispetto alla quale, quanto all'ammontare di un eventuale risarcimento, non può essere invocata la limitazione patrimoniale della quale, invece, godono le società di capitali e i loro meri finanziatori).
5. manca del tutto il fondamentale aspetto **dell'inquadramento fiscale** dei redditi della società tra avvocati, lacuna propria anche della disciplina delle altre Stp (art. 10, l. 183/2011). Mentre l'attuale disciplina delle società tra avvocati (art. 5, l. 247/2012) prevede invece espressamente che il reddito prodotto dalle società tra avvocati debba essere considerato reddito da lavoro autonomo ai fini fiscali. E' utile considerare che, stando all'opinione

---

<sup>1</sup> Così l'art. 26 ddl concorrenza nel testo approvato dall'Aula della Camera dei deputati il giorno 1° ottobre 2015, che ricalca l'art. 10, l. 183/2011. La versione originaria dell'art. 26 non prevedeva addirittura alcun limite.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

diffusa degli studiosi, l'incertezza sul regime fiscale ha rappresentato e rappresenta il deterrente più significativo al decollo delle società tra professionisti, istituto infatti mai decollato;

6. manca del tutto il delicato profilo del **trattamento previdenziale** e dei rapporti con la casse professionali, la cui elaborazione è tecnicamente complessa e richiede una attenta ponderazione degli effetti sugli equilibri patrimoniali delle casse e sui diritti previdenziali degli iscritti;
7. manca la regolazione della **crisi della società** tra avvocati: la legge n.247 del 2012 esplicitamente attrae le società tra avvocati alla disciplina del sovraindebitamento;
8. manca del tutto una compiuta disciplina delle **società c.d. multidisciplinari** che pongono complesse questioni tecniche, fra l'altro con riferimento al riparto di competenze tra i vari ordini professionali e alla soggezione dei relativi ordinamenti ;
9. manca la disciplina in tema di **iscrizione e cancellazione negli albi**: come può essere la STA soggetta alla responsabilità disciplinare se non è iscritta nell'albo (*rectius*, in una sezione speciale dello stesso)?
10. manca la disciplina della **ragione sociale** e della sorte di essa in caso di cessazione dalla qualità di socio (per decesso o altre cause);
11. manca la disciplina degli **obblighi di informazione** della società nei confronti del cliente, che dovrebbe invece consentire al cliente la possibilità di scegliere lui, nell'ambito delle professionalità presenti, a quale avvocato affidarsi;
12. manca la disciplina che eviti conflitti di interessi e limiti la società tra avvocati nella possibilità di influenzare il voto dei professionisti afferenti, nelle **elezioni** dei Consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale.

**In conclusione: la materia richiede una regolazione organica e compiuta, non episodica, che richiede una elaborazione di dettaglio, come avviene in molti altri ordinamenti europei. Diversamente lo strumento societario non decollerà mai, essendo privo di una adeguata normativa di supporto.**